

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. SAVOIA 1908 SSDRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANGELLOTTI VINCENZO;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER, COMMA 11, NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6170/936PF08-09/AM/MA DEL 7.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86 del 4.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Savoia 1908 SSDRL di Torre Annunziata (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 A CARICO DEL SIG. SPIGNESE GIULIANO;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A CARICO DELLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER, COMMA 11, NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ischia Isolaverde di Ischia (Napoli), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL’A.C. FANFULLA 1872 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE SIG. ANGELO ANTONIAZZI, DELL’ART. 94 TER, COMMA 13, NOIF (NOTA N. 6212/926 08-09PF/AM/MA DELL’8.4.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Fanfulla 1872 di Lodi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA SRL DILETTANTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BABATUNDE OLALEKAN IBRAHI INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/NOCERINA DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. Dilettanti di Nocera Superiore (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DELLA POL. GAETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI PIETRO ANDREA SEGUITO GARA ASTREA/GAETA DEL 3.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 150 del 4.5.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FODERARO GIOVANNI SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA/VITERBESE DEL 10.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 dell’11.5.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 21 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete